

(Provincia di Cremona) Piazza Garibaldi, 3 telefono 0375/98125-98328 fax n. 0375/98733

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 25/11/2008 Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2009 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2011 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 16/12/2016

> IL SINDACO Ivana Cavazzini

IL SEGRETARIO COMUNALE Scoma dotti Maurizio Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal:

- D.Lgs. 21.03.1998 n. 114;
- D.Lgs. 26.03.2010 n. 59;
- L.R. 21.03.2000 n. 15 e s.m.i.. ora abrogata e trasfusa nella L.R. 02.02.2010 n. 6.

TITOLO I MERCATO

ART. 1: LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria qui allegata sotto la lettera "A", visionabile presso gli uffici commercio e Polizia Locale.

Il mercato ha cadenza settimanale nella giornata di martedì, osservando l'orario di vendita dalle ore 7.00 alle ore 12.45.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro entro le ore 13.45.

ART. 2: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

L'area complessiva del mercato è strutturata in totali n. 67 posteggi, di cui:

- 15 posteggi del settore merceologico alimentare, divisi in 7 con possibilità di allaccio all'impianto elettrico e 8 senza allaccio;
- 52 posteggi del settore non alimentare, divisi nelle tipologie G1 (abbigliamento) per n. 33 posteggi, G2 (accessori) per n. 10 posteggi e G3 (varie non comprese in G1 e G2) per n. 9 posteggi.

Il numero dei posteggi può essere incrementato con apposita deliberazione consiliare nella misura consentita dalla programmazione regionale.

ART. 3: COMMISSIONE CONSULTIVA

E' istituita una commissione consultiva comunale presieduta dal Sindaco e da:

- un rappresentante dell'associazione dei consumatori e degli utenti;
- due rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche;
- da un rappresentante/referente dell'ufficio di Polizia Locale;
- da due rappresentanti delle Associazioni commerciali locali (Ascom e Confesercenti di Cremona);

La commissione e' nominata dal Sindaco, dura in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo consiliare ed esercita la sua funzione sino al rinnovo. L'adunanza e' valida con la presenza di quattro componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei convenuti; e' convocata dal presidente ogniqualvolta ne ricorra la necessità e deve essere sentita in riferimento:

- a) alla programmazione dell'attività mercatale;
- b) alla individuazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- e) all'istituzione, spostamento, soppressione, o trasferimento dei mercati e delle fiere;
- d) all'approvazione, modifica o interpretazione delle presenti norme.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente la commissione o da un impiegato addetto al settore commercio.

ART. 4: MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

L'autorizzazione per i posteggi dati in concessione è rilasciata dall'ufficio commercio secondo le modalità previste dall'art. 5 della L.R. 15/2000 e s.m.i..

I posteggi che si rendono definitivamente liberi verranno concessi prioritariamente agli imprenditori già titolari di autorizzazione per posteggio fisso che intendono chiedere lo spostamento per migliorare la posizione nel rispetto del settore merceologico.

L'autorizzazione allo spostamento viene concessa nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 5 comma 5 della L.R. 15/2000. I posti che si intenderanno liberi dopo lo spostamento per migliorie verranno assegnati secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 15/2000.

Ogni titolare di autorizzazione che chiede lo spostamento interno di posteggio potrà richiederne solo uno per ogni anno solare.

ART. 5: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale transennata la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Sindaco.

ART. 6: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi per il buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20;
- È consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente;
- Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'aliontanamento dal

mercato. In ogni altro caso non contemplato nel presente comma l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;

- Il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare libero il posteggio assegnato previo accatastamento dei rifiuti ed altri ingombri negli spazi previsti.

Ove la giornata di martedì ricada in festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, essa può essere confermata, soppressa, anticipata o posticipata dal Sindaco, con apposita Ordinanza.

In tal caso gli operatori hanno l'obbligo di procedere alla pulizia e rimozione dei rifiuti prodotti dalla propria attività di vendita lasciando l'area libera da qualsiasi ingombro. In ogni caso non può tenersi mercato nelle giornate festive di Natale, Pasqua e Capodanno.

ART. 7: RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Qualora si proceda:

- alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato
- al trasferimento dell'intero mercato in altra sede la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
- 1. Anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- 2. Anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- 3. Anzianità di iscrizione al registro imprese;
- 4. Dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad una adeguata organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire una razionale distribuzione del flusso dei consumatori.

ART. 8: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 per tutto il periodo dell'anno, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 lettere a-b del D. Lgvo n. 114/98, che vantino il maggior numero di presenze sul mercato, riferite alla graduatoria generale.

L'assegnazione del posteggio vacante in base a spunta deve comunque prioritariamente seguire lo stesso settore merceologico (ossia in mancanza di un posteggiante del settore alimentare il posteggio è temporaneamente affidabile solamente ad un posteggiante del settore alimentare ed in caso di mancanza di un posteggiante del settore non alimentare, lo stesso verrà supplito con uno del settore non alimentare). Nel caso di posteggio vacante alimentare si dovrà osservare preferibilmente anche la stessa tipologia del prodotto commercializzato, e tenere in considerazione l'eventuale necessità dell'uso di allacci elettrici.

Nel caso in cui non fosse presente nessuno spuntista dello stesso settore, il posteggio temporaneamente vacante sarà affidato al soggetto che vanti maggiore anzianità, indipendentemente dal settore merceologico.

In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore a quattro mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

La spunta è fatta dall'ufficio di Polizia Locale entro le ore 8,00. L'operatore assegnatario di un posteggio provvisorio è obbligato all'esercizio dell'attività, pena la non assegnazione della presenza della giornata ai fini della formazione della graduatoria annuale.

ART. 9: PRESENZE

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, l'operatore di P.L. responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato il responsabile del mercato procederà altresì alla redazione del "Registro delle presenze" avendo cura di evidenziare in particolare:

- Le assenze dei titolari di posteggio;

- Le presenze di partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;

- Ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata.

ART. 10: DURATA, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

La durata delle concessioni per i posteggi commercio su area pubblica, verificato con Regione Lombardia ed Associazioni di Categoria, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente ed ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera a) della L.R. n. 6/2010, nonché della Conferenza Unificata, Intesa del 05/07/2012, è fissata in anni 12.

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi (16 presenze nell'intero anno solare), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Per chi è concessionario di un posteggio di nuova istituzione o subentrante per atto tra vivi, l'attivazione del posteggio deve avvenire entro 6 mesi, ai sensi della L.R. n. 6/2010.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica. Essa va comunicata entro 15 giorni all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato.

ART. 11: SCAMBIO DI POSTEGGIO

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune e comunque nel rispetto del settore merceologico previsto per i posteggi interessati.

L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART. 12: SUBINGRESSO NELLA TITOLARIETA' DELL'AUTORIZZAZIONE

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo della concessione.

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio commercio.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo, ovvero dell'art. 1 bis della L.R. 15/2000 e s.m.i., alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, con richiesta scritta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data di morte, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata entro 15 giorni dal termine prima citato all'interessato con nota raccomanda con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio commercio.

La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.

Il subingresso nella titolarità del posteggio è comunque consentito solamente nell'ambito dello stesso settore merceologico, alimentare o non alimentare.

Considerando l'esiguità dei posteggi del settore merceologico alimentare attrezzati tecnologicamente con allaccio elettrico, è fatto obbligo al subentrante che necessiti di tali allacci, di procedere nella nuova titolarità solo da posteggi all'uopo attrezzati.

Il subingresso di posteggio del settore merceologico non alimentare va effettuato secondo le stesse tipologie dei 3 gruppi previsti all'art. 2.

ART. 13: REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CESSIONE DELL'AREA

Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione dell'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

ART. 14: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Attualmente nell'area mercatale non sono presenti posteggi riservati ai produttori agricoli, per mancanza di spazio disponibile.

Non appena, in seguito a decadenza o rinuncia da parte di un titolare, oppure in seguito allo spostamento del mercato in altra sede con maggiore possibilità di spazio dovesse rendersi libero un posteggio, questo verrà riservato ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione o denuncia di inizio attività di cui alla Legge 59/63 e legge 241/90 art. 9.

Il posteggio è dato in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.

Il posteggio non utilizzato verrà assegnato in via provvisoria agli operatori su aree pubbliche che concorrono alle operazioni di spunta.

Annualmente la Giunta Comunale effettua la ricognizione dei posteggi occupati e dei posteggi liberi e trasmette il provvedimento alle associazioni sindacali degli operatori e dei lavoratori. Possono essere previsti fino a 3 posti per i produttori agricoli.

TITOLO II COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 15: DEFINIZIONE

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge Regione Lombardia n. 15/2000 e s.m.i., che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART. 16: LIMITAZIONI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre 1 ora, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. E' fatto divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itenerante.

Durante lo svolgimento di un mercato, il commercio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m. dall'area mercatale o della fiera.

ART. 17: COSAP

Il Comune, tramite il proprio ufficio tributi e sulla base delle tariffe C.O.S.A.P. determinate con deliberazione di Giunta Comunale, applica la tassa di occupazione del suolo e delle aree pubbliche commisurandola alla metratura assegnata.

La riscossione avverrà secondo le modalità stabilite dal "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

ART. 18: DIVIETO VENDITA IN FORMA ITINERANTE

Per ragioni di viabilità ed ordine pubblico, nei giorni ed orari di svolgimento della fiera, è vietato l'esercizio in forma itinerante del commercio su area pubblica su tutto il territorio comunale.

TITOLO III *DISPOSIZIONI GENERALI*

ART. 19: NORME IGIENICO SANITARIE

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza MIN. SAN. 03.04.2002 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

ART. 20: PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

ART. 21: ESPOSIZIONE DEL DOCUMENTO

Gli operatori sono obbligati a tenere esposto durante l'orario di vendita, in modo ben visibile appositi cartelli da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione e concessione del posteggio.

L'autorizzazione amministrativa deve essere esibita, a richiesta, a Funzionari ed Agenti di P.S., della Polizia Locale o altre persone appositamente autorizzate.

ART. 22: SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal D. L.gvo n. 114, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita dal Sindaco compresa tra un minimo di E 25,00 ed un massimo di E 250,00 secondo le modalità previste dall'art. 16 della L. 689/1981.

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9/2009, l'operatore titolare di posteggio mercatale che risulti sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'art. 2, comma 6 quater della L.R. 15/00 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

ART. 23: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART. 24: ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.